

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI

DISEGNO DI LEGGE N. 45

Approvato dalla C. R. nella seduta del 4/10/46

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n° 189 II Legislatura

RELAZIONE

al

disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale
"Norme per l'amministrazione delle attività della sop
pressa Gioventù Italiana e inquadramento del relativo
personale".

REGIONE PUGLIA

- 1 -

Con la legge 13 novembre 1975, n. 764 concernente la soppressione dell'Ente Gioventù Italiana "i compiti istituzionali e le attività in atto svolte dall'Ente Gioventù Italiana sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario e speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali possono delegarli agli Enti Locali a norma dell'art. 118 della Costituzione.

E' trasferito alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano il patrimonio immobiliare con i rispettivi arredamenti ed attrezzature".

Il successivo art. 3 trasferisce alle Regioni anche il personale dell'ente soppresso, di ruolo, avventizio e a contratto compreso il personale di custodia, guardiana e comunque alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'Ente.

Dopo aver proceduto all'inventario dei beni della Gioventù Italiana, per i quali abbiamo anche in linea di massima determinato il valore corrente di mercato, la Giunta Regionale si è posta con questo disegno di legge il problema di definire all'interno delle proprie strutture il trasferimento del personale della soppressa Gioventù Italiana e la prosecuzione delle attività in atto.

I beni trasferiti consistono in massima parte di immobili variamente distribuiti nella Regione, la quasi totalità dei quali in precarie condizioni per la mancata utilizzazione e il lungo abbandono cui sono stati soggetti.

Sono note infatti le vicende vissute dall'Ente Gioventù Italiana dal dopoguerra sino alla data di trasferimento alla Regione.

Il Governo centrale provvide nel 1947 alla nomina di un Commissario che aveva il compito di riorganizzare le attività e

R E G I O N E P U G L I A

- 2 -

di gestire il patrimonio dell'Ente; la gestione commissariale si è protratta invece sino al 1975, data di soppressione, e gli effetti di una tale gestione sono individuabili nell'abbandono delle attività istituzionali e nell'alienazione di una buona parte dei beni.

I beni non alienati in questo lungo periodo, abbandonati a se stessi, non utilizzati, hanno finito per rimanere preda della incuria e del disinteresse.

Nè fa eccezione il destino dei beni trasferiti alla Regione Puglia che, sfuggiti alla alienazione, si presentano danneggiati alcuni, altri in precarie condizioni di stabilità, alcuni mai utilizzati.

Riteniamo che la Giunta, una volta completate le relative pratiche di trasferimento debba definire un piano da sottoporre alla competente Commissione Consiliare per la utilizzazione di questi beni tenendo presente le eventuali necessità della Regione e la opportunità, per quei beni che non rientrassero nelle esigenze della Regione, di attivarli comunque attraverso l'uso con la concessione e la donazione agli enti locali ed agli enti o associazioni che perseguono comunque fini di assistenza, di turismo, di sport, di tempo libero.

Fanno eccezione, a questo quadro di abbandono, la Colonia estiva di Gallipoli in Provincia di Lecce e il Convitto Navale N. Tommaseo di Brindisi, istituzioni che hanno continuato e continuano oggi a svolgere la loro attività seppure in maniera disorganica e che hanno risentito le lunghe e difficili traversie di questo periodo ma hanno resistito soprattutto per merito dei dirigenti e del personale tutto che si è battuto con estrema energia per la salvaguardia delle attività e la difesa del posto di lavoro.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

La legge che la Giunta ha elaborato prevede la conservazione di queste attività, che devono essere però inserite in un quadro di riferimento diverso più razionale e più moderno, e che riorganizzate vanno trasferite agli Enti Locali.

Il secondo aspetto del problema riguarda il trasferimento del personale per il quale si pone la urgenza del relativo inquadramento nei ruoli regionali, salvaguardando naturalmente la posizione di carriera e il trattamento economico acquisito.

Una parte del personale trasferito alla Regione Puglia è soggetto a strani, inaccettabili condizioni normative ed economiche, certamente mortificanti ed umilianti.

Abbiamo, facendo tesoro anche della precedente esperienza, ritenuto di provvedere all'inquadramento richiamando nella legge uno specifico rapporto tra carriera e qualifica di provenienza del personale di ruolo dell'ex Gioventù Italiana e livello retributivo e funzionale dell'amministrazione regionale, e per il personale non di ruolo tra qualifica e mansione posseduta all'atto del trasferimento con il livello retributivo e funzionale regionale, sulla base naturalmente del pieno rispetto delle norme della l.r. n. 18/74.

Ci sembra che il criterio di definire per legge questo tipo di rapporto sia il più corretto perchè limita la discrezionalità dell'amministrazione regionale da un lato e dall'altro garantisce il lavoratore sotto ogni aspetto.

Il disegno di legge è stato ampiamente valutato e discusso con i sindacati oltre che dal Consiglio del personale. ?

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale:
"NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SOPPRESS
SA GIOVENTU' ITALIANA E INQUADRAMENTO DEL RELATIVO PERSONAA
LE".

R E C I O N E P U G L I A

ARTICOLO 1

Sono soppresse, con la presente legge, le direzioni e gli uffici provinciali della ex Gioventù Italiana.

La Giunta, su proposta dell'Assessore agli Affari Generali, è autorizzata a provvedere alla utilizzazione del personale tenendo conto delle qualifiche di provenienza e della capacità professionale.

R E G I O N E P U G L I A

ARTICOLO 2

La Colonia marina di Gallipoli (LE) ed il Convitto N. Tomaseo di Brindisi già gestite dalla ex G.I. restano in attività.

Il Consiglio Regionale provvederà entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ad emanare, su proposta della Giunta, i relativi regolamenti.

R E G I O N E P U G L I A

ARTICOLO 3

Con provvedimento di Giunta sarà previsto il numero e le qualifiche dell'organico provvisorio della Colonia Marina permanente di Gallipoli (LE) e del Convitto N. Tommaso di Brindisi.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 4

Per l'applicazione delle norme contenute nella legge 13 novembre 1975, n. 764, per la parte riguardante il trasferimento alla Regione del personale dell'Ente soppresso "Gioventù Italiana" con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976, la legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, viene così modificata ed integrata:

A) le dotazioni del ruolo organico di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale n. 18/74 sono incrementate di

	1	unità	al	livello	7°
11	"	"	"	"	5°
6	"	"	"	"	4°
5	"	"	"	"	3°
<u>23</u>	"	"	"	"	2°

46 Totale unità

B) al personale ex G.I. di ruolo si estendono i benefici dello art. 68 del D.P.R. 30/6/1972, n. 748.

C) la Tabella "C" allegata alla L.R. n. 18/74 viene integrata con la seguente quarta colonna indicante le qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex G.I. corrispondenti ai livelli retributivi e funzionali dell'Amministrazione regionale :

./.

REGIONE PUGLIA

Livello retributivo
e funzionale della
Amministrazione re-
gionale

Carriere e qualifiche di provenienza del
personale di ruolo ex G.I.

7°

Carriera direttiva: Capo servizio.

6°

Carriera direttiva: Capo ufficio - Segretario di I[^],
II[^] e III[^] classe.

5°

Carriere di concetto:

Ruolo di ragioneria: Capo servizio - Ragioniere prin-
cipale - Primo ragioniere - Ra-
gioniere - Ragioniere aggiunto
Vice ragioniere.

Ruolo tecnico: Primo geometra - Geometra - Geometra
aggiunto - Vice geometra.

4°

Ruolo direttori: Direttore di I[^], II[^] e III[^] classe.

Carriera esecutiva: Archivistica capo - Primo archivistica
Archivistica - Applicato - Alunno
d'ordine.

3°

Carriera ausiliaria:

Ruolo autisti: Capo agente tecnico - Agente tecnico.

2°

Carriera ausiliaria: Commesso - Usciere Capo - Usciere
Inserviente.

(*) - Le qualifiche sono quelle riconosciute dopo l'applicazione dell'art.68
del D.P.R. n° 748/72.

R E G I O N E P U G L I A

ARTICOLO 5

Il personale avventizio e a contratto, compreso il personale di custodia, guardiania e pulizia e comunque alle dipendenze delle Istituzioni permanenti dell'Ente trasferito alla Regione verrà inquadrato nei livelli del ruolo regionale nel rispetto della seguente Tabella di corrispondenza:

Qualifica o mansione posseduta all'atto del trasferimento	Livello retributivo e funzionario
Economa - Capo Istitutore segretario - Istitutore - Istitutore addetto mensa - Assistente	5°
Cuoca - Guardarobiera - Usciere autista	3°
Custode - Inserviente - Addetto servizi vari - Addetto guardaroba e lavanderia	2°

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 6

Al personale inquadrato sono estese le norme transitorie riguardanti la progressione economica di carriera contenute nella legge regionale n. 18/74, ivi comprese quelle relative alla riduzione ad un anno del termine di due anni richiesto per il conseguimento del trattamento economico previsto nella Tabella B ed alla rilevanza di tutte le prestazioni rese allo Stato ed alle altre Amministrazioni pubbliche e delle anzianità convenzionali riconoscibili ai sensi di disposizioni legislative statali.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente il 16-10-76